

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SOCCORSO CROCE BIANCA

REGOLAMENTO INTERNO

Introduzione

Il compito di redigere e di modificare il regolamento interno dell'Associazione, compete al Consiglio Direttivo, che lo emana con delibera. Le relative decisioni vengono affisse all'albo delle sezioni e entrano in vigore a partire dalla data indicata nella delibera o entro 10 giorni.

Il regolamento interno dell'Associazione disciplina, in aggiunta allo statuto, al regolamento delle sezioni e al regolamento dei gruppi giovanili, il comportamento di tutti coloro che operano, in qualsiasi forma, per l'Associazione, a meno che la loro posizione non sia già disciplinata per legge o in altri accordi stipulati dall'Associazione stessa.

Il regolamento interno costituisce inoltre il documento attuativo dello statuto dell'Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca per consentire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dello statuto, l'Associazione si avvale prioritariamente e prevalentemente dell'opera volontaria e gratuita dei propri aderenti.

Articolo 1: Soci volontari

I soci attivi vengono definiti in servizio "soci volontari". In tale veste essi sono tenuti ad accettare tutte le disposizioni previste dallo statuto, dal regolamento interno e dal regolamento delle sezioni. I soci volontari sono muniti di tessera.

I soci volontari operano prevalentemente nelle settore dei trasporti di soccorso e dei trasporti infermi, nonché nella colonna di sussistenza. Secondo lo statuto possono essere però impiegati anche volontari non coinvolti direttamente nell'attività operativa dell'Associazione, ma che si adoperano con attività particolari per il raggiungimento degli scopi istituzionali a titolo volontario e/o onorifico e continuativo, ad esempio come membri di organi dell'Associazione o svolgendo lavoro d'ufficio. L'attività esclusivamente non operativa deve essere separatamente indicata nel modulo di domanda. Per tali collaboratori volontari non è richiesta la presentazione di un certificato medico. Le direttive di formazione interne all'Associazione non devono essere osservate in questi casi. Si raccomanda però a questi volontari la frequenza di un corso di pronto soccorso per la loro personale formazione.

I cittadini che intendano aderire all'Associazione come soci volontari, dovranno aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 55°. Per i soci volontari esclusivamente impiegati nel trasporto degli infermi o che intendano svolgere solo servizi interni, il Consiglio Direttivo può autorizzare deroghe all'età massima.

In un colloquio preliminare con il caposezione e/o il caposervizio gli aspiranti vengono esaurientemente informati sui diritti e i doveri previsti, all'interno dell'Associazione, dallo statuto, dal regolamento interno e dal regolamento delle sezioni. Qualora, dopo questo colloquio, l'aspirante decida di collaborare con l'Associazione, egli dovrà rivolgere alla sezione una domanda scritta di assunzione come socio volontario. La domanda, presentata su apposito modulo fornito dall'Associazione, deve essere sottoscritta dal caposezione. Contemporaneamente alla domanda, l'aspirante, qualora voglia essere impiegato nel trasporto infermi e nel servizio di soccorso, dovrà presentare il modulo dell'associazione "certificato medico", compilato dal medico di fiducia, attestante l'idoneità fisica e psichica a questa attività. L'effettiva assunzione e la relativa iscrizione nella lista dei soci volontari assumono efficacia solo con la controfirma del presidente.

L'aspirante s'impegna a frequentare il corso A previsto dalle direttive di formazione dell'Associazione che prevede una formazione sia teorica sia pratica. Nell'ambito della formazione pratica gli aspiranti vengono assegnati ai vari servizi per supportare le squadre di soccorso e familiarizzarsi con le attività dell'Associazione.

Dopo la conclusione della formazione di base si ha un ulteriore colloquio con il caposezione e/o il caposervizio, in base al quale questo raccomanda al consiglio della sezione di confermare definitivamente l'assunzione dell'aspirante oppure, in caso di esito negativo del periodo di candidatura, di cancellare l'aspirante dalla lista dei soci volontari. La decisione adottata dal consiglio viene comunicata verbalmente all'aspirante dal caposezione o dal caposervizio. Contro la decisione del consiglio non può essere proposto reclamo al Collegio dei Probiviri.

Nel mansionario sono singolarmente descritte le funzioni dei soci volontari.

Articolo 2: Struttura dell'Associazione

Oltre alle categorie previste dallo statuto, l'Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca prevede, al proprio interno, ulteriori cariche, desumibili dall'organigramma dell'Associazione e delle sezioni. Le figure sopra menzionate possono essere designate di seguito con il termine generico di "collaboratori".

Articolo 3: Servizio dei soci volontari

I turni di servizio dei soci volontari vengono assegnati dal caposervizio. Occorre verificare che venga effettuato nella sezione principale il numero minimo annuale di turni, stabilito in ragione di 20 servizi o di 200 ore complessive, documentate dal cartellino magnetico. Il consiglio della sezione può stabilire limiti superiori. Affinché la sezione possa usufruire del contributo previsto per i collaboratori volontari, il collaboratore deve svolgere 200 ore di servizio nella sezione principale. Sono esclusi da questa disciplina i volontari che, ai sensi dell'art. 1, non sono direttamente coinvolti nell'attività operativa dell'Associazione. La sezione principale è la sezione in cui il socio volontario svolge il proprio servizio a titolo prevalente; si tratta di regola della sezione il cui il volontario ha presentato domanda di assunzione all'Associazione.

Se un collaboratore volontario opera anche in una sezione secondaria, egli deve essere iscritto presso di essa come volontario e prestarvi almeno 100 ore di servizio, affinché la sezione possa usufruire del contributo previsto per i collaboratori volontari. Per l'iscrizione come volontario nella sezione secondaria è sufficiente una domanda sul modulo redatto dall'Associazione; non sono più necessari l'esibizione del certificato medico e la firma del presidente.

Nella sezione principale il socio volontario deve svolgere i servizi minimi previsti dal regolamento dell'Associazione o dal consiglio della sezione. Il socio volontario è tenuto a informare il caposezione della sezione principale del proprio ingresso in una sezione secondaria.

Ai soci volontari sono assegnati i seguenti servizi:

- servizio diurno
- servizio notturno
- servizio festivo
- servizio del fine settimana
- servizi di prevenzione

La sezione deve porsi come obiettivo di coprire tutti i servizi prevalentemente con soci volontari. Nell'assegnazione dei servizi i soci volontari che soddisfano i requisiti previsti hanno la precedenza rispetto a tutti gli altri collaboratori dell'Associazione Provinciale di Soccorso.

In ogni sezione deve essere esposta una lista nella quale i soci volontari possano iscriversi con almeno una settimana di anticipo. Previo accordo con il caposezione o il caposervizio, tale termine può anche essere ridotto.

Per il rilevamento dell'attività svolta sono previste timbrature che devono essere effettuate secondo le istruzioni della Direzione.

I soci volontari sono tenuti a trovarsi puntualmente nella sede dell'Associazione, prima dell'inizio del servizio, e ad informarsi presso il responsabile del servizio precedente sugli interventi in corso e altri fatti particolari. I collaboratori che si accingono a prendere servizio, sono tenuti a verificare l'idoneità di automezzi e materiali. Al termine del servizio, dovranno essere comunicati alle squadre successive tutti i fatti rilevanti per il servizio stesso.

Qualora il socio volontario non possa effettuare il servizio assegnatogli, sarà sua cura reperire un sostituto idoneo, comunicando il cambiamento al caposervizio o al capogruppo con almeno 12 ore di anticipo. Se per un qualsivoglia imprevisto il socio volontario non potesse entrare in servizio con la dovuta puntualità, egli sarà tenuto a darne immediata comunicazione. Il socio volontario che per più di tre volte nell'arco di un anno si astenga senza giustificazioni dal servizio assegnatogli, perde la qualifica di socio, ricevendo la relativa comunicazione scritta della direzione della sezione.

I soci volontari che ne facciano richiesta potranno essere inseriti in lista d'attesa per il periodo massimo di un anno. La domanda, redatta su un apposito modulo, deve essere approvata dal consiglio della sezione e inoltrata da questo alla Direzione provinciale per l'inserimento nella banca dati centrale. Il volontario in lista d'attesa può, d'intesa con il caposervizio, prestare sporadicamente servizio, a condizione che continui a partecipare all'aggiornamento obbligatorio

annuale. Il periodo di aspettativa può essere prorogato di un altro anno.

Il consiglio della sezione può inoltre stabilire di inserire un socio in lista d'attesa per giustificati motivi di salute. Per la ripresa del servizio devono essere svolti i moduli di formazione di base e permanente previsti dalle direttive sulla formazione.

Articolo 4: Formazione

Scopo dell'Associazione è promuovere una formazione di alto livello qualitativo. collaboratori devono dimostrare di avere acquisito la formazione richiesta per l'attività assegnata e sono tenuti alla frequenza dei corsi di aggiornamento periodici.

Lo standard formativo minimo richiesto per le diverse attività dell'Associazione, viene stabilito nelle direttive di formazione dell'Associazione dal Consiglio Direttivo nel rispetto degli accordi presi con le varie parti contraenti.

È compito del caposezione e/o del caposervizio verificare l'osservanza di tali direttive

Articolo 5: Diritti dei soci volontari

Ai soci volontari è riconosciuto:

- il godimento dei diritti sanciti dallo statuto,
- il diritto di essere iscritti nel registro dei soci volontari,
- il diritto di ricevere una formazione di base e permanente, secondo le direttive previste,
- il diritto alla prevista copertura assicurativa,
- il diritto di presentare reclami agli organi superiori,
- il diritto di indossare il vestiario di servizio durante le ore di attività.

Per quanto riguarda il diritto di reclamo, va rispettata la struttura gerarchica vigente all'interno dell'Associazione:

- 1) caposezione,
- 2) presidente.

Articolo 6: Regole di comportamento

Ai collaboratori è severamente vietato somministrare senza controllo medico medicinali a infermi e feriti, o adottare altre misure di esclusiva competenza del personale medico. Le misure consentite sono tassativamente indicate nel catalogo delle attività e delle misure dell'Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca, emanato dal direttore sanitario.

Gli interventi effettuati dovranno essere annotati secondo le disposizioni emanate.

Tutti i collaboratori dell'Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca sono tenuti ad osservare la massima discrezione sui servizi e sui pazienti.

È fatto assoluto divieto di prendere servizio sotto l'influsso di sostanze alcoliche o di assumere alcolici durante il servizio.

È vietato fumare su tutti gli automezzi dell'Associazione. È sostanzialmente vietato fumare anche nei locali della Croce Bianca.

Ai collaboratori dell'Associazione Provinciale di Soccorso non è consentito svolgere servizi presso altre organizzazioni con scopo uguale o simile, che non abbiano carattere di utilità sociale.

Tutti i collaboratori che assumano medicinali o altre sostanze atte a compromettere le capacità di reazione, come per esempio stupefacenti, o che siano portatori di agenti patogeni, costituendo in tal modo un pericolo per i pazienti e collaboratori del servizio stesso, sono tenuti, nel rispetto della riservatezza, a darne comunicazione al caposezione o al caposervizio.

In casi particolari i collaboratori dell'Associazione, su richiesta presentata alla Direzione dal caposezione e/o dal caposervizio, potranno sottoporsi a visita medica a spese dell'Associazione.

Articolo 7: Abbigliamento di servizio

Nello svolgimento dei vari servizi, i collaboratori dell'Associazione sono tenuti ad indossare l'abbigliamento di servizio fornito dall'Associazione stessa.

L'abbigliamento di servizio previsto è deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'abbigliamento di servizio può essere indossato esclusivamente durante le ore di servizio e viene conservato nella sede della sezione.

Per ragioni igieniche l'abbigliamento di servizio può essere portato a casa solo in casi eccezionali (per esempio corsi di formazione di base o permanente, festività, funerali), previa autorizzazione del caposervizio

Articolo 8: Onorificenze

Ai collaboratori dell'Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca spettano, per i servizi resi, le seguenti onorificenze:

- per 10 anni di attività, medaglia di bronzo e attestato
- per 15 anni di attività, medaglia d'argento e attestato
- per 25 anni di attività, medaglia d'oro e attestato

- per 35 anni di attività, medaglia di platino e attestato

Gli anni di servizio si calcolano in base al tempo complessivo ed effettivo in cui si è prestato servizio nella Croce Bianca (detraendo i periodi di aspettativa). Ai fini del calcolo degli anni di servizio non vengono considerati gli anni prestati come membro del gruppo giovani CB (ad eccezione delle funzioni di responsabile ed assistente del gruppo giovani).

Entro ottobre di ogni anno gli attestati vengono consegnati alle relative sezioni principali di tutti i collaboratori che nell'arco dell'anno hanno maturato i necessari anni di servizio per ottenere l'onorificenza. La consegna dell'onorificenza al collaboratore avviene a discrezione e sotto la responsabilità della sezione.

Per meriti particolari e su proposta del consiglio della sezione, il Consiglio Direttivo può conferire la spilla al merito dell'Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca.

Articolo 9: Soci onorari

A coloro che abbiano acquisito particolari meriti presso l'Associazione, il Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto, potrà conferire la qualifica di soci onorari. A tal proposito si distingue tra meriti acquisiti presso l'Associazione a livello provinciale o a livello della sezione; per conseguenza viene conferita la qualifica di socio onorario a livello provinciale o a livello di sezione.

La qualifica di socio onorario dell'Associazione viene conferita dal Presidente dell'Associazione Provinciale di Soccorso nel corso dell'assemblea annuale.

I soci onorari delle sezioni vengono insigniti di tale onorificenza nel corso dell'assemblea annuale della sezione o in un altro momento stabilito dal consiglio della sezione.

I soci onorari dell'Associazione e delle sezioni vengono iscritti in due registri separati.

Articolo 10: Misure disciplinari

È prevista l'adozione di misure disciplinari per le seguenti trasgressioni:

- comportamento inadeguato nei confronti di pazienti e collaboratori
- comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione
- trattamento indiscreto di informazioni riguardanti servizi e pazienti
- atteggiamento irrispettoso verso i superiori
- inosservanza delle delibere del Consiglio Direttivo, del consiglio della sezione e delle direttive della Direzione
- abbandono ingiustificato del servizio e/o assenza ingiustificata
- omessa segnalazione di limitazioni dell'uso della patente civile o del suo ritiro
- danneggiamento doloso di beni di proprietà dell'Associazione

- risse e furti nelle sedi dell'Associazione
- uso dell'abbigliamento di servizio al di fuori degli orari di servizio
- stato di ubriachezza in servizio o nelle sedi dell'Associazione

Le trasgressioni di lieve entità danno luogo a un richiamo verbale da parte del caposezione.

Il socio volontario che, per la propria presenza, il proprio comportamento errato o per altro motivi, rechi offesa alla rispettabilità e al buon nome dell'Associazione, può essere immediatamente allontanato dalla sede, per decisione del caposezione o del caposervizio e può essere sospeso in via temporanea. La sospensione può perdurare in casi gravi fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo che adotta una decisione definitiva. La Direzione e il consiglio della sezione dovranno essere immediatamente informati, per iscritto, circa l'episodio e le misure adottate; al fine di consentire, al Consiglio Direttivo l'adozione delle misure disciplinari stabilite.

In base alla gravità dell'infrazione sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonimento scritto
- sospensione temporanea dal servizio
- espulsione dall'Associazione.

Due ammonimenti scritti in tre anni danno luogo ad una sospensione temporanea dal servizio. Il socio volontario che abbia subito tre sospensioni nell'arco di sei anni in conseguenza di misure disciplinari viene espulso dall'Associazione.

Le misure disciplinari stabilite dal Consiglio Direttivo vengono comunicate all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale decisione può essere proposto per iscritto reclamo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Collegio dei Probiviri, entro 2 settimane dal ricevimento della comunicazione (fa fede il timbro postale).

Dopo 5 anni, i collaborati espulsi dall'Associazione possono presentare al Consiglio Direttivo una nuova domanda di assunzione, previa approvazione della sezione interessata.

Articolo 11: Perdita della qualità di socio volontario

La qualità di socio volontario dell'Associazione si perde per i seguenti motivi: dimissioni volontarie, raggiungimento dei limiti di età, espulsione o morte.

Per operare all'interno dell'Associazione sono previsti i seguenti limiti di età:

- attività nel servizio di soccorso: 65 anni
- attività nel trasporto infermi: 70 anni
- attività non operative, ad esempio attività amministrative: 75 anni.

Al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ogni socio volontario che desideri continuare ad operare nel trasporto infermi, deve presentare al direttore sanitario il modulo interno dell'Associazione "certificato medico", compilato dal medico di fiducia, attestante l'idoneità fisica e psichica alla prosecuzione di tale attività.

Ogni socio volontario s'impegna, qualora il suo stato di salute mutasse nel corso dell'esercizio

dell'attività, a comunicarlo senza indugio al direttore sanitario in forma di certificato medico.

In caso di cessazione dal servizio, dovranno essere restituiti il cartellino magnetico, la patente di servizio e tutti gli effetti ricevuti dall'Associazione.

Articolo 12: Autisti e autoparco

I collaboratori possono guidare gli automezzi di servizio solo se in possesso della patente di servizio valida prescritta e se autorizzati alla guida dal caposezione o dal caposervizio. La patente di servizio presuppone il possesso di una patente di guida civile italiana.

Gli autisti dei veicoli di servizio per gli interventi di soccorso e il trasporto degli infermi devono avere compiuto 21 anni e soddisfare i requisiti previsti dalle direttive di formazione dell'Associazione. I collaboratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno possono guidare solo le autovetture.

La patente di servizio scade comunque con il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il collaboratore che desideri continuare a fungere da autista degli automezzi di servizio, deve richiedere una proroga della patente di servizio. La patente di servizio decade alla scadenza della patente civile. Per la guida degli automezzi dell'Associazione è previsto un limite massimo di età di 70 anni.

Gli autisti devono aver superato il test attitudinale interno all'Associazione, secondo il programma stabilito. Prima di poter guidare automezzi di soccorso (UMR, UMS, auto medica), i collaboratori dovranno aver effettuato un numero adeguato di interventi su UMTI (unità mobile per trasporto infermi). Il superamento del test attitudinale e l'avvenuto tirocinio su UMTI devono essere comunicati per iscritto, all'ufficio competente della Direzione, a cura del caposezione e/o caposervizio. Gli autisti sono responsabili degli automezzi loro affidati e devono attenersi alle norme del codice della strada. L'uso di segnali speciali – facendo sempre attenzione alla salvaguardia dell'incolumità di tutti gli utenti della strada -è consentito per raggiungere il luogo dell'intervento soltanto su disposizione della Centrale Operativa di Emergenza 118, mentre nel viaggio dal luogo dell'intervento all'ospedale l'uso di tali segnali è consentita a discrezione dell'autista e sotto la sua responsabilità, dopo che questi si sia consultato con la Centrale Operativa di Emergenza 118. Qualora l'inosservanza del codice della strada abbia conseguenze penali, gli autisti ne rispondono personalmente. In caso di procedimenti per reati non dolosi, l'Associazione si fa carico di tutte le spese comprese quelle relative alle pene pecuniarie (ad eccezione di quelle previste dal codice della strada) e all'assistenza legale.

Articolo 13: Incidenti con automezzi di servizio

In caso di incidente nel quale risulti coinvolto un automezzo di servizio si dovrà, dopo aver prestato soccorso agli eventuali feriti, informare il caposezione e/o il caposervizio. È inoltre obbligatorio redigere il rapporto sull'incidente o mettere le autorità a conoscenza dell'accaduto. Il caposezione e/o il caposervizio provvederanno ad inviare copia del rapporto dell'incidente alla Direzione e comunque ad informarla immediatamente.

Articolo 14: Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento interno dell'Associazione, si fa rinvio alle disposizioni contenute nello statuto dell'Associazione, nel regolamento delle sezioni e nel regolamento dei gruppi giovanili della Croce Bianca.

Per i settori operativi non menzionati nei documenti suddetti, si fa riferimento alle istruzioni emanate dalla Direzione Provinciale.

Eventuali modifiche al presente regolamento dell'Associazione e disposizioni supplementari saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca nella riunione del 12/12/2007.